

Oggetto: Modifica al “Regolamento della Consulta dei Direttori delle Scuola di Dottorato di Ricerca”.

### **IL RETTORE**

Visto l’art. 9 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;

Visto il “Regolamento dei Dottorati di ricerca” emanato con D.R. n.1460 del 21.07.1999 e successive modificazioni;

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’istituzione ed il funzionamento delle Scuole di dottorato di ricerca” emanato con D.R. 1179 del 07.04.2004 e successive modificazioni;

Visto il “Regolamento “Regolamento della Consulta dei Direttori delle Scuola di Dottorato di Ricerca” emanato con D.R. n.658 del 14.03.2005;

Preso atto che il Senato Accademico nell’adunanza del 01.12.2008 ha deliberato di approvare la modifica del “Regolamento della Consulta dei Direttori delle Scuola di Dottorato di Ricerca”;

### **DECRETA**

- art. 1. di procedere alla modifica del “Regolamento della Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca” che parte integrante del presente decreto ed entra in vigore dalla data del presente decreto;
- art. 2. di incaricare il Servizio Formazione alla Ricerca e Servizio Statuto e Regolamenti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 2 febbraio 2009

Il Rettore  
prof. Vincenzo Milanese

## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

### Art. 1

La Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Padova, di cui all'art. 21 dello Statuto di Ateneo, ha i seguenti compiti:

- a) fornire pareri e formulare proposte in tema di normativa sui dottorati di ricerca;
- b) curare la gestione e il coordinamento dell'attività dei dottorati;
- c) esprimere i pareri richiesti dagli Organi di governo dell'Ateneo.

La Consulta è composta da un delegato del Rettore, dai Direttori delle Scuole di Dottorato di Ricerca e dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca internazionali dell'Università. Fanno parte della Consulta, a titolo consultivo, i Coordinatori dei corsi di dottorato e i rappresentanti dei dottorandi.

I Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca possono essere sostituiti **a tutti gli effetti, compreso l'elettorato attivo per le elezioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento**, dai loro Vicedirettori ai sensi dell'art.10, comma 6 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.

La Consulta è convocata dal Coordinatore tramite posta interna, fax o posta elettronica, con un anticipo di almeno sette giorni e sulla base di un ordine del giorno, almeno due volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza della Giunta o almeno un terzo tra Direttori di Scuole di dottorato e Coordinatori dei Corsi di dottorato internazionali.

Per la validità delle adunanze della Consulta è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. La discussione è disciplinata dal Coordinatore, che concede la parola sui temi all'ordine del giorno e ha facoltà di limitare il numero degli interventi di ciascuno e la loro durata. Per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Di ogni seduta della Consulta si redige processo verbale sintetico. I membri intervenuti nella discussione hanno diritto di chiedere che sia inserito nel verbale il loro intervento, facendone pervenire al Coordinatore il testo scritto entro cinque giorni dalla seduta.

### Art. 2

Il Coordinatore è eletto tra i Direttori delle Scuole di dottorato ed è nominato con decreto del Rettore. Egli viene eletto, con votazione effettuata tramite seggio, dai componenti della Consulta a maggioranza degli aventi diritto.

Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede, in seconda votazione, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto in prima votazione il maggior numero di voti: in caso di parità prevale l'anzianità di carriera e, in caso di pari anzianità di carriera, **la minore età anagrafica**.

Il Coordinatore dura in carica per la durata del suo mandato come Direttore della Scuola di dottorato e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Coordinatore designa un Vicecoordinatore, scelto tra i membri della Giunta che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

### Art. 3

Il Coordinatore è coadiuvato da una Giunta composta da sei membri, due per ciascuna Macroarea scientifica, eletti dai componenti della Consulta tra i Direttori delle Scuole afferenti alla stessa Macroarea con **elettorato passivo** riservato ai Direttori delle Scuole afferenti alla stessa Macroarea Scientifica.

Le elezioni del Coordinatore e dei membri della Giunta sono effettuate in un'unica tornata

elettorale.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per la elezione del *Coordinatore* e una per l'elezione della Giunta.

#### **Art. 4**

Per lo svolgimento delle operazioni di voto è costituito di norma un unico seggio la cui ubicazione verrà indicata nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

La Commissione di seggio si compone di un professore, con funzione di presidente, e di due appartenenti al personale tecnico amministrativo, ad uno dei quali sono affidate anche le funzioni di Segretario.

L'operato della commissione di seggio è valido con la presenza di almeno due componenti. La Commissione di seggio ha il compito di curare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di procedere al relativo scrutinio nonché alla compilazione del verbale. Allo scrutinio e alla compilazione del verbale la Commissione procede immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

#### **Art. 5**

Le elezioni sono valide se ad esse ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. *Per ciascuna macroarea, risultano eletti membri della Giunta i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.*

I membri della Giunta durano in carica *quattro anni*, salvo che un membro cessi di essere Direttore di Scuola di Dottorato di Ricerca, nel qual caso la singola macroarea provvederà all'elezione di un sostituto. Il mandato del sostituto cessa allo scadere del mandato della Giunta.

*In caso di decadenza del Coordinatore si procederà all'elezione del suo sostituto con le modalità indicate nell'art. 2 per l'elezione del Coordinatore. Il mandato del sostituto cessa allo scadere del mandato della Giunta.*

La Giunta è convocata per posta interna, fax o posta elettronica, in base ad un ordine del giorno e con almeno cinque giorni di anticipo, dal *Coordinatore* ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o glielo richieda per iscritto la maggioranza dei componenti della Giunta medesima. Per la validità delle riunioni e delle relative delibere nonché per la redazione e l'approvazione del verbale vale quanto disposto per la Consulta.

#### **Art. 6**

Fanno parte, a titolo consultivo, della Consulta dei Direttori delle Scuole di Dottorato di Ricerca i Coordinatori dei Corsi di dottorato e i rappresentanti dei dottorandi.

Le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi in seno alla Consulta sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni; il decreto è inviato ai Direttori delle Scuole di dottorato e ai Coordinatori dei Corsi di dottorato, i quali ne cureranno la divulgazione tra i dottorandi.

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alle Scuole di dottorato e ai Corsi di dottorato presso l'Università di Padova, per l'anno accademico nel quale si svolgono le votazioni. Gli elenchi degli iscritti sono predisposti dal competente ufficio dell'amministrazione. Qualora gli aventi diritto al voto non risultino nelle liste elettorali, devono rivolgersi al competente ufficio dell'amministrazione che rilascerà loro il certificato di ammissione al voto.

#### **Art. 7**

La rappresentanza dei dottorandi deve essere rapportata al 15% del numero dei componenti della Consulta aventi voto deliberativo, con arrotondamento all'intero superiore. Le candidature devono essere depositate presso l'ufficio indicato nel decreto di indizione delle elezioni a partire dal ventesimo e fino al decimo giorno antecedente le elezioni; non è richiesta la sottoscrizione delle candidature da parte di elettori sostenitori. Le candidature ufficiali sono rese note a mezzo manifesti. Ogni elettore può esprimere **un numero di preferenze pari ad 1/3, arrotondato per eccesso, dei componenti da eleggere, fino a un massimo di 3 preferenze.** Le elezioni sono valide qualunque sia il numero degli iscritti alle Scuole e ai Corsi di dottorato che vi abbia partecipato. Per lo svolgimento delle operazioni di voto si applica quanto previsto dal precedente art. 4.

#### **Art. 8**

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più anziano di corso e in caso di ulteriore parità risulta eletto **il più giovane di età.** La Commissione di seggio rende pubblici i risultati mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo per almeno 10 giorni.

Contro le decisioni della Commissione di seggio, qualunque elettore può proporre ricorso al Rettore entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati all'Albo Ufficiale. Il Rettore, dopo aver deciso sugli eventuali ricorsi, proclama gli eletti emanando il decreto di nomina.

#### **Art. 9**

Gli eletti durano in carica per il biennio accademico cui si riferiscono le elezioni e comunque fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.

In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un eletto subentra, fino alla scadenza del biennio, il primo dei non eletti. In caso contrario si **aspetteranno le nuove elezioni alla scadenza del biennio.**